



## COMUNE DI CANNETO SULL'OGGIO

(Provincia di Mantova)

Piazza Matteotti, 1 - 46013 Canneto sull'Oglio (MN)

Tel. 0376 / 717006 Fax 0376 / 724010

@mail: personale@comune.canneto.mn.it

### CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' VALIDO PER L'ANNUALITA' NORMATIVA ED ECONOMICA 2008

A seguito dell'esperimento delle procedure di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio di cui all'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del comparto "Regioni - Autonomie Locali" del 1° Aprile 1999 e dell'autorizzazione della Giunta Comunale alla delegazione di parte pubblica per la sottoscrizione del contratto di cui alla Deliberazione n. 54 del 21 maggio 2009;

In data 29/05/2009, presso la residenza Municipale del Comune di Canneto sull'Oglio, le delegazioni trattanti di cui all'art. 10 del CCNL 1° Aprile 1999 nelle persone di:

- per la parte pubblica, così come da deliberazione di Giunta n. 43 del 30/03/2006;  
Presidente: Dott. Giuseppe Capodici - Segretario Comunale / Direttore Generale
- per le Organizzazioni Sindacali Territoriali:  
Sig. Acerbi Dante Luciano - UIL F.P.L.  
Sig. Torelli Andrea - FP CGIL  
Sig. Pini Alessandro - CISL FP
- per la R.S.A.:  
Sig. Somenzi Daniele  
Sig. Rossato Luca  
Sig.ra Gonfalonieri Nives

sottoscrivono

l'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per l'annualità normativa ed economica 2008.

\* \* \*

Le parti, pur consapevoli dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente in materia di personale (gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno applicano anche per il 2008 le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006), confermano, come già concordato nei precedenti accordi:

1. la necessità di investire risorse finanziarie sul personale quale motore principale per il conseguimento degli obiettivi generali dell'Ente;
2. l'importanza di investire anche nell'istituto delle progressioni orizzontali, da assegnare sulla base di criteri rigorosamente selettivi, in quanto costituiscono il riconoscimento per l'impegno professionale e nel contempo una spinta all'ulteriore professionalizzazione in funzione del miglioramento organizzativo dell'Ente;
3. l'opportunità di ragionare per "progetti" da realizzare;
4. la necessità che i compensi incentivanti, collettivi ed individuali, siano strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi; questi due elementi di valutazione devono essere considerati come "risultato aggiuntivo" apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. I compensi per la produttività non possono essere erogati in forma generalizzata, con scarsa differenziazione.

Riguardo alle relazioni sindacali, l'Amministrazione conferma la disponibilità ad assicurare il massimo di informazione nella fase di assunzione delle decisioni generali incidenti sull'organizzazione.

## **I N D I C E**

### **TITOLO I°**

#### **Disposizioni Generali**

- **Art. 1** Ambito di applicazione e durata
- **Art. 2** Interpretazione autentica delle clausole controverse

### **TITOLO II°**

#### **Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività**

- **Art. 3** Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004

### **TITOLO III°**

#### **Utilizzo delle Risorse Stabili e Variabili**

- **Art. 4** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali - art. 17, comma 2, lett. B del C.C.N.L. dell' 01/04/1999
- **Art. 5** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto anno 2008
- **Art. 6** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale educativo dell'Asilo Nido - art. 31, comma 7, del C.C.N.L. 14/09/2000
- **Art. 7** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale educativo dell'Asilo Nido - art. 6 del C.C.N.L. 05/10/2001
- **Art. 8** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di rischio - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 9** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento del compenso previsto dall'art. 24, comma 1, del C.C.N.L. 14/09/2000, così come sostituito dall'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. 05/10/2001, per l'attività prestata in giorno festivo - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 10** Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate - art. 17, comma 2 lett. E, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 11** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di turno alle Insegnanti dell'Asilo Nido e agli Agenti di Polizia Locale - art. 22 del C.C.N.L. 14/09/2000
- **Art. 12** Utilizzo delle risorse in parte stabili e in parte variabili destinate a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 17, comma 2 lett. F, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 13** Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento dell'indennità di maneggio valori - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 14** Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento dei compensi per specifiche attività e prestazioni - art. 17, comma 2 lett. G, del C.C.N.L. 01/04/1999
- **Art. 15** Utilizzo delle risorse variabili destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi - art. 17, comma 2 lett. A, del C.C.N.L. 01/04/1999

### **TITOLO IV°**

#### **Definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate al premio incentivante la produttività**

- **Art. 16** Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

### **TITOLO V°**

#### **Disposizioni in materia di orario di lavoro**

- **Art. 17** Disposizioni in materia di orario di lavoro

### **TITOLO VI°**

#### **Disposizioni finali**

- **Art. 18** Disposizioni finali
- **Art. 19** Tempistica di valutazione e liquidazione del saldo del fondo 2008

\*\*\*\*\*

## TITOLO I°

### Disposizioni Generali

#### Art. 1 Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2008, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22/01/2004.

La disciplina dei singoli istituti inerenti l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è da ritenersi valida per l'anno 2008.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL del 01/04/1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

#### Art. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1) "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01);

2) le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

## TITOLO II°

### Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività'

#### Art. 3 Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2008 risulta così costituito:

**Allegato 1.1:** risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 - 2 e 7 dello stesso CCNL, dall'art. 4, comma 1, del CCNL 09/05/2006 e dall'art. 8, comma 2, del CCNL 11/04/2008 e quantificate in € 53.342,93 con un incremento rispetto al 2007 di € 2.974,12

**Allegato 1.2:** risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3, dello stesso CCNL, con l'integrazione di cui all'art. 8, comma 3, del CCNL 11/04/2008 prevista nell'importo massimo consentito di € 1.487,06, e quantificate in € 31.555,41 con un decremento rispetto al 2007 di € 7.669,62 (escluse le quote 2007/2008 di cui all'art. 15, comma 1, lett. K del CCNL 11/04/1999)

Per un totale complessivo di

€ 84.898,34

### TITOLO III°

#### Utilizzo delle Risorse Stabili e Variabili

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

#### **Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche 4 orizzontali già effettuate - art. 17, comma 2, lett. B del C.C.N.L. dell' 01/04/1999**

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22/01/2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria, compresa la quota della 13<sup>a</sup> mensilità, sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3. € -19.554,17

Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario (costo storico cristallizzato), sulla base dei valori delle progressioni vigenti nell'anno di decorrenza di relativi benefici.

Risorse per nuove progressioni da attribuire con decorrenza nel corso dell'anno 2008 secondo i criteri stabiliti in calce al presente atto € 0,00

#### **Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto anno 5 2008**

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno 2008, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22/01/2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni destinate alla copertura di posti vacanti negli anni 2002 - 2003 e di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività. € -10.263,24

Eguale non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo i criteri sopra descritti.

Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

#### **Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale 6 educativo dell'Asilo Nido - art. 31, comma 7, del C.C.N.L. 14/09/2000**

n. 1 istruttore direttivo - settore I: servizi alla persona 619,80 €  
n. 2 educatrici d'infanzia - settore I: servizi alla persona 1.239,60 € € -1.859,40

#### **Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale 7 educativo dell'Asilo Nido - art. 6 del C.C.N.L. 05/10/2001**

n. 1 istruttore direttivo - settore I: servizi alla persona 340,92 €  
n. 2 educatrici d'infanzia - settore I: servizi alla persona 681,84 € € -1.022,76

#### **Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di rischio - art. 17, 8 comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999**

E' quantificata in € 30,00 mensili (art. 41 C.C.N.L. del 21/01/2004) da attribuire ai profili professionali sottoindicati: € -1.850,00

n. 1 operaio idraulico - impiantista  
n. 2 operai specializzati  
n. 2 operai - autisti  
n. 1 cuoca

**Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento del compenso previsto dall'art. 9 24, comma 1, del C.C.N.L. 14/09/2000, così come sostituito dall'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. 05/10/2001, per l'attività prestata in giorno festivo - art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999**

Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo

€ -340,00

**Art Utilizzo delle risorse stabili destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in 10 condizioni particolarmente disagiate - art. 17, comma 2 lett. E, del C.C.N.L. 01/04/1999**

L'indennità di disagio è riconosciuta nei casi in cui vi siano dipendenti impegnati regolarmente e con continuità:

€ -930,00

- con orario particolarmente rigido
- con orario molto spezzettato nel corso della giornata
- in un ambiente insalubre oppure con lavoro all'esterno

L'indennità è attribuita solamente alle categorie A - B - C e sono esclusi i dipendenti che percepiscono l'indennità per l'esercizio di attività particolari (art. 12)

Per tale servizio viene quantificata una somma di € 30,00 mensili a persona.

n. 1 operaio idraulico - impiantista

n. 1 operaio specializzato

n. 1 operaio autista (quando non impiegato come autista scuolabus)

**Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di turno alle 11 Insegnanti dell'Asilo Nido e agli Agenti di Polizia Locale - art. 22 del C.C.N.L. 14/09/2000**

Vista la dichiarazione a verbale del Segretario Responsabile della U.I.L. F.P.L. di Mantova, allegata al Contratto decentrato per l'anno 2007 sottoscritto in data 24/06/2008, con la quale si dà atto del raggiungimento dell'accordo relativo al riconoscimento dell'indennità di turno al personale della polizia locale per l'anno 2007 con liquidazione a carico del Fondo 2008 si concorda di attribuire l'indennità alle Educatrici d'infanzia dell'Asilo Nido e agli Agenti di Polizia Locale per i giorni di effettivo servizio:

€ -6.680,00

n. 1 istruttore direttivo - settore I: servizi alla persona

n. 2 educatrici d'infanzia - settore I: servizi alla persona

n. 3 agenti di polizia locale - settore I: servizio vigilanza (di cui € 431,09 per il 2007)

**Art Utilizzo delle risorse in parte stabili e in parte variabili destinate a compensare 12 l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 17, comma 2 lett. F, del C.C.N.L. 01/04/1999 e art. 36, comma 1, del C.C.N.L. 22/01/2004**

Da attribuire ai dipendenti con responsabilità di procedimento o esercizio di attività particolari, con i seguenti criteri:

€ -16.350,00

Categoria D con funzioni di coordinamento 1.370,00 €

Categoria C con funzioni di procedimento 1.125,00 €

Categoria B con funzioni di procedimento 955,00 €

\* per l'esercizio di attività particolari 955,00 €

n. 1 terminalista - settore I: servizi al cittadino	cat. B
n. 3 coordinatori - settore I: servizio affari generali	cat. C
n. 1 coordinatore - settore I: servizi al cittadino	cat. C
n. 1 coordinatore - settore I: servizi alla persona	cat. C
n. 1 geometra - settore III: servizio urbanist. / edil.privata / ambiente	cat. C
n. 1 geometra (part-time) - settore III: servizio urbanist. / edil.privata / ambiente	cat. C
n. 2 istruttori direttivi - settore I: servizi al cittadino	cat. D
n. 1 istruttore direttivo - settore I: servizi alla persona	cat. D
n. 1 istruttore direttivo - settore I: servizi culturali	cat. D

Gli importi sopraindicati vengono aumentati di € 100,00 qualora al Responsabile del procedimento sia attribuita la delega in caso di assenza o impedimento del Responsabile del servizio

* n. 1 cuoca (per HACCP)	cat. B
* n. 1 capo operaio (per coordinamento squadra operai)	cat. B
* n. 2 operai - autisti (per responsabilità particolari --> guida scuolabus)	cat. B

Vista la dichiarazione a verbale del Segretario Responsabile della U.I.L. F.P.L. di Mantova, allegata al Contratto decentrato per l'anno 2007 sottoscritto in data 24/06/2008, in cui dichiara di sottoscrivere l'accordo a condizione che l'indennità di responsabilità venga riconosciuta all'Agente di Polizia Locale inquadrato in categoria D anche per il 2007, nella seduta dell' 11/05/2009 si concorda all'unanimità che la suddetta indennità non compete in quanto non esiste agli atti alcuna nomina per funzioni non rientranti in quelle previste dall'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 per le quali l'Agente percepisce già l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, lett. B, del CCNL 06/07/1995

**Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di maneggio valori -  
13 art. 17, comma 2 lett. D, del C.C.N.L. 01/04/1999**

Da attribuire ai profili professionali sottoindicati, in ragione dell'entità dei valori gestiti nell'anno 2008, come segue: € -1.190,00

fino ad € 2.580	= € 0,52 al giorno
oltre € 2.580 e fino ad € 5.000	= € 1,04 al giorno
oltre € 5.000	= € 1,56 al giorno

- n. 1 terminalista uffici demografici o suo sostituto
- n. 1 coordinatore ufficio segreteria o suo sostituto - per registrazione contratti e economato
- n. 1 coordinatore addetto alle attività culturali
- n. 1 coordinatore ufficio personale - per biglietteria teatro
- n. 1 agente di polizia locale

**Art Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento dei compensi per specifiche  
14 attività e prestazioni - art. 17, comma 2 lett. G, del C.C.N.L. 01/04/1999**

Da attribuire annualmente per le seguenti attività:

- Progettazione interna all'ente € -6.670,00

Il compenso incentivante per l'attività di progettazione interna da ripartire tra i dipendenti nominati Progettisti ovvero Responsabili Unici del Procedimento ed il Collaboratore dell'Ufficio Segreteria, ai sensi dell'Art. 18 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, è imputato a specifici capitoli di spesa con girofondi in entrata dai capitoli di imputazione delle spese dell'opera.

- Attività di controllo in materia di I.C.I. € -2.000,00

Il compenso incentivante per l'attività di accertamento dell'evasione dell'imposta I.C.I. da ripartire tra i dipendenti dell'Ufficio Tributi e le unità di personale tecnico e amministrativo temporaneamente assegnate all'Ufficio, ai sensi dell'Art. 59, comma 1 lettera p), del D.Lgs. n. 446/97, è imputato a specifici capitoli di spesa.

Le somme eventualmente non attribuite per tale attività costituiranno economia e non potranno essere attribuite al Fondo di produttività generale, di cui al successivo articolo.

Inoltre per gli anni 2008 e 2009 e per la seguente attività:

- Nuove funzioni assegnate ai servizi demografici in applicazione del D.Lgs. n. 30/2007 € -359,09

E' prevista l'erogazione di un compenso riferito, per l'anno 2008, all'attività del periodo 11/04/2007 - 10/04/2008, rimborsato dallo Stato e ripartito sulla base dei criteri di cui al D.M. 28/04/2008. La quota introitata dall'Ente ha incrementato il Fondo di cui all'art. 15, lett. K, del CCNL 01/04/1999 e va liquidata al personale dei servizi demografici ai sensi dell'art. 17 del suddetto CCNL in aggiunta ad altri incentivi eventualmente previsti.

Si ritiene, per la ridotta entità dell'importo da ripartire, di non dover procedere a definire in sede di contrattazione decentrata particolari criteri di ripartizione dell'incentivo se non dare atto del fatto che l'erogazione terrà conto della percentuale di lavoro svolto quantificata di comune accordo dalle due dipendenti interessate.

#### **Art Utilizzo delle risorse variabili destinate ad incentivare la produttività ed il 15 miglioramento dei servizi - art. 17, comma 2 lett. A, del C.C.N.L. 01/04/1999**

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, residuano per l'anno in corso risorse variabili per finanziare i progetti concordati e per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un importo presunto, dedotte le somme attribuite in applicazione degli articoli dal n. 4 al n. 13, pari ad € 829,68 € 15.829,68

Tale quota, destinata ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, per € 15.000,00 risulta finanziata ai sensi dell'art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999 pertanto le somme eventualmente non attribuite per tali attività costituiranno economia e non potranno essere attribuite al Fondo di produttività generale, di cui all'art. 15.

\*\*\*\*\*

Si precisa infine:

- che gli importi di cui agli Artt. 4 - 5 - 6 e 7 vengono pagati mensilmente con imputazione ai capitoli delle retribuzioni fisse e vengono automaticamente rapportati al periodo di servizio prestato secondo le regole previste per le retribuzioni fisse e continuative;
- che gli importi di cui agli Artt. 8 e 10 (pagati mensilmente) e 13 vengono riconosciuti per i giorni di effettiva presenza in servizio;
- che gli importi di cui all' Art. 11 vengono liquidati con gli stipendi del mese successivo a quello di imputazione;

- che ai sensi dell'art. 71 della Legge 06/08/2008, n. 133 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 25/06/2008, n. 112):

- **Comma 1:** i risparmi derivanti dalla mancata erogazione del trattamento accessorio durante i primi dieci giorni di malattia del dipendente costituiscono economie di bilancio e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

- **Comma 5:** *"Le assenze dal servizio dei dipendenti ..... non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."*

#### **TITOLO IV°**

##### **Definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate al premio incentivante la produttività**

###### **Art. 16 Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi**

Le somme residue del Fondo, come quantificate nel precedente art. 15, saranno destinate a finanziare i progetti concordati e il Fondo di produttività generale, e verranno ripartite sulla base della valutazione dei singoli dipendenti o gruppi di lavoro che sarà operata dal Segretario Comunale / Direttore Generale in accordo con i rispettivi Responsabili dei Servizi.

Le risorse dovranno essere ripartite con metodi meritocratici, sulla base degli obiettivi e dei programmi indicati dall'Amministrazione, utilizzando come parametri di valutazione, il grado di autonomia nello svolgimento degli adempimenti di competenza dell'ufficio di appartenenza, la capacità di adattamento e di apportare innovazioni per una migliore organizzazione del proprio lavoro, l'apporto individuale all'andamento dell'ufficio, la collaborazione attiva, la flessibilità ed adattabilità alle esigenze dell'ente, l'atteggiamento propositivo e creativo nella soluzione di problematiche, la capacità di relazioni col pubblico e collaborazioni interpersonali tra colleghi ecc.

I compensi devono essere mirati ad incentivare le capacità e le professionalità del dipendente e, più in generale, la produttività collettiva, il miglioramento dei servizi, il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale o progettuale delle strutture dell'Ente nonché la realizzazione di progetti-obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative.

#### **TITOLO V°**

##### **Disposizioni in materia di orario di lavoro**

###### **Art. 17 Disposizioni in materia di orario di lavoro**

Si veda a tal proposito la "Circolare sull'orario di lavoro per il personale dipendente del Comune di Canneto sull'Oglio" in data 31/03/2007

#### **TITOLO VI°**

##### **Disposizioni finali**

###### **Art. 18 Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente C.C.D.I. in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.



**Art. 19 Tempistica di valutazione e liquidazione del saldo del fondo 2008**

- Valutazione progetti e ripartizione Fondo di produttività generale: 10/06/2009
- Liquidazione Saldo Fondo Salario Accessorio 2008: con stipendio mese di giugno 2009

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto in data 29 MAG. 2009

Per la parte pubblica:


Dott. Giuseppe Capodici - Segretario Comunale / Direttore Generale

  
\_\_\_\_\_

Per la parte sindacale:

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria

Sig. Acerbi Dante Luciano - UIL F.P.L.

  
\_\_\_\_\_

Sig. Torelli Andrea - FP CGIL

  
\_\_\_\_\_

Sig. Pini Alessandro - CISL FP

  
\_\_\_\_\_

La Rappresentanza Sindacale Aziendale


Sig. Somenzi Daniele

  
\_\_\_\_\_

Sig. Rossato Luca

Sig.ra Gonfalonieri Nives



  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_